

# ARAGONA

6° SETTORE

Lavori Pubblici, Territorio e  
Servizi Speciali



## COMUNE DI ARAGONA

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

### Determinazione Dirigenziale

N. 51 del 30/04/2015

R. U. D. n. 365 del 30/04/2015

**Oggetto:** *Contratto d'appalto-Convenzione Rep. N. 9855 del 26.04.2010 registrato ad Agrigento il 05/05/2010 al n. 285 serie 1<sup>a</sup> "Servizio luce: servizio di acquisto di energia elettrica per l'impianto d'illuminazione pubblica gestito dal Fornitore nell'ambito del contratto, Esercizio e gestione degli impianti, Conversione dell'impianto al risparmio energetico e servizi opzionali." Scioglimento del rapporto contrattuale a seguito di informativa antimafia interdittiva.*

*Visto di conformità all'indirizzo politico*

*IL SINDACO  
f.to Salvatore Parello*

*Il Responsabile del Settore  
f.to Arch. Rosario Monachino*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### Premesso che

il Comune di Aragona, a seguito di pubblico incanto, ha affidato alla Società "EUROTEL s.r.l." con sede legale in Agrigento c/da San Biagio, codice fiscale n. 01522520848, l'appalto in oggetto di cui al relativo contratto rep. N. 9855 del 26.04.2010, rogato in forma pubblica amministrativa;

in data 24.04.2015, in vigore di contratto, nell'occasione del periodico accertamento sul mantenimento delle relative condizioni richiesto dall'Ente, è pervenuta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica Ufficio Antimafia, la prot. n. 0016809 del 21/04/2015 (in atti prot. n. 4617 del 24/04/2015 - prot. n. 717/S6 del 24/04/2015), con la quale si accompagna l'informativa antimafia interdittiva prot. n. 16796 del 21.4.2015 emessa nei confronti della Eurotel s.r.l.;

Visto l'art. 94 del D. Lgv. 159/2011 che disciplina gli effetti scaturenti dalla informativa antimafia interdittiva e, specificatamente il comma 2, in ordine ai contratti in corso;

Ritenuto che il potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia post-contratto sia estremamente ridotto, atteso che il contratto potrebbe essere conservato solo in presenza di circostanze ben precise, descritte dall'art. 94, comma 3, del D. Lgv. 159/2011, sostanzialmente coincidenti con straordinarie condizioni di pubblico interesse in grado di prevalere sulle esigenze di tutela antimafia, talché deriva che la

rilevata discrezionalità imporrebbe all'Amministrazione di giustificare una scelta siffatta (che per la sua natura eccezionale esige una puntuale motivazione), in deroga al suo ordinario sviluppo che, invece, si concretizza con la misura inibitoria prevista;

Valutato che, per le caratteristiche dell'appalto, è evidente che nel caso di specie non sussistono elementi idonei a giustificare una direzione opposta a quella fissata dalla normazione di riferimento;

Aggiunto, ancora, che gli effetti dell'informativa antimafia interdittiva pervenuta trovano ulteriore corrispondente disciplina nel citato contratto d'appalto in essere fra le parti (contratto rep. N. 9855 del 26.04.2010), specificatamente per il richiamo degli artt. 2, 7 e 12, nonché per la stipulazione speciale ex artt. 1341 e 1342 del codice civile in calce inserita, nella parte in cui convergono e rendono regola attiva, fra i contraenti, quella rimessa all'art. 26 dell'allegato contrattuale n. 04 denominato "schema di convenzione", secondo il quale " [...] *In ogni caso, la Convenzione e/o il Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto, ex art. 1456 [...] b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; [...]*".

Vagliato pertanto il superiore contesto ordinamentale e fattuale, nonché le citate fonti normative e contrattuali da cui derivano gli inequivocabili termini del come doversi procedere in presenza della pervenuta informativa antimafia interdittiva;

Ritenuto pertanto necessario e inevitabile provvedere in merito allo scioglimento del rapporto contrattuale in essere tra le parti di cui al citato rep. 9855 del 26.04.2010, sia per il ricorrere delle condizioni di recesso ex art. 94 del D. Lgv. 159/2011, sia per il ricorrere delle condizioni negoziali di risoluzione ex art. 26 dell'allegato n. 04 al contratto rep. 9855 del 26.04.2010;

Dato atto che con nota prot. n. 4841 del 29.04.2015, il Comune di Aragona ha comunicato alla società Eurotel s.r.l. essere in adozione il presente provvedimento;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136";

**Visto** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

**Visto** che l'argomento attiene gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall'art. 107 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** L'O.R.EE.LL.;

**Vista** la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** Il vigente Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra evidenziato

## **DETERMINA**

- di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dichiarare, in ragione della pervenuta informativa antimafia interdittiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D. Lgv. 159/2011, lo scioglimento del rapporto contrattuale di cui al citato rep. 9855 del 26.04.2010, registrato ad Agrigento il 05/05/2010 al n. 285 serie 1a, stipulato dal Comune di

Aragona con la Società "EUROTEL s.r.l." avente sede legale in Agrigento c/da San Biagio, codice fiscale n. 01522520848, dando altresì atto, e comunque qui disponendosi attivamente ad ogni buon fine, che il suddetto venir meno del rapporto contrattuale in parola è altresì giuridicamente sorretto, per la medesima motivazione-condizione intervenuta (informativa antimafia interdittiva), dall'autonoma ulteriore fonte contrattuale risolutiva, ex art. 1456 del codice civile, prevista dall'art. 26 dell'allegato n. 04 al contratto rep. 9855 del 26.04.2010;

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Filippo Curallo, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti se e come opportuni in ragione del presente provvedimento ;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Società "EUROTEL s.r.l." come sopra generalizzata;
- dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro i termini di legge;
- Inviare l'avvenuta risoluzione contrattuale per opportuna conoscenza al Responsabile del 2° Settore Ragioneria e Finanza e al Responsabile del 1° Settore Affari generali e legali cui compete l'Ufficio Contratti;
- di dare atto, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento non comporta spesa, per cui non viene munito del parere di regolarità contabile in quanto non rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto l'intervento del Responsabile dei servizi finanziari.
- Pubblicare il presente provvedimento, all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione online dell'Amministrazione Trasparente;

**Il Responsabile del 6° Settore**  
Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali  
f.to Arch. Rosario Monachino

**Parere di regolarità tecnico amministrativa**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra

**Il Responsabile del 6° Settore**

*(Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali)*

f.to Arch. Rosario Monachino

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

Aragona li, \_\_\_\_\_